



Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il giorno 15 giugno 2022 in unica convocazione, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione mediante:

- 1.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**
- 1.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi il Presidente e il Vice Presidente**
- 1.3 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971, e successive modifiche e integrazioni)

Premessa

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di BANCA CARIGE S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (di seguito, la “**Banca CARIGE**” o la “**Banca**” o la “**Società**”) vi ha convocato in Assemblea per il giorno mercoledì 15 giugno 2022 alle ore 10.30 presso la Sede Centrale, Via Cassa di Risparmio 15, Genova, in unica convocazione, per discutere e deliberare, tra l’altro, in merito ai seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1. **Nomina del Consiglio di Amministrazione:**

1.1 **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

1.2 **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi il Presidente e il Vice Presidente**

1.3 **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

La presente relazione (la “**Relazione**”) è redatta ai sensi degli artt. 125-*ter* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni (il “**TUF**”) e 84-*ter* del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”).

Motivazioni e proposta

1. **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione in carica, composto da dieci membri, è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 31 gennaio 2020 con scadenza alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

In data 14 febbraio 2022 (la “**Data di Sottoscrizione**”), BPER Banca S.p.A (“**BPER**” o l’“**Acquirente**”), da un lato, e il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (“**FITD**”) e lo Schema Volontario di Intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (“**SVI**” e, congiuntamente al FITD, i “**Venditori**”), dall’altro lato, hanno sottoscritto un contratto di compravendita (il “**Contratto**”), in esecuzione del quale, alla data del *Closing* (come infra



definita), i Venditori si sono tra l'altro obbligati – ai termini e condizioni ivi indicati – a cedere e trasferire a BPER, che si è obbligata ad acquistare, n. 604.154.459 azioni ordinarie Carige (la “**Partecipazione**”), rappresentative alla data del 31 gennaio 2022 del 79,981% del capitale sociale della Società, nonché n. 50 obbligazioni subordinate emesse da Carige e facenti parte del prestito obbligazionario subordinato denominato “Banca Carige S.p.A. 2018-2028 Tasso Fisso Tier II” (complessivamente, l’“**Acquisizione**”). Il perfezionamento dell’Acquisizione (il “**Closing**”) è subordinato all’avveramento o rinuncia di determinate condizioni sospensive, segnatamente l’ottenimento da parte di BPER delle prescritte autorizzazioni ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e l’accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 35, 1° comma, dello statuto del FITD, entro il 30 giugno 2022, posticipabile, in conformità a quanto previsto dal Contratto, non oltre il 31 dicembre 2022.

Il Contratto contiene alcune pattuizioni strettamente funzionali all’esecuzione dell’Acquisizione nel suo complesso, per le quali sono state seguite le relative formalità pubblicitarie indicate dall’art. 122 del Testo Unico della Finanza, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sul sito internet della Società alla sezione *Governance* - Patti Parasociali. Tali pattuizioni stabiliscono tra l'altro che “*i Venditori (i) consegneranno a BPER al Closing le dimissioni irrevocabili ed incondizionate di un numero di componenti del consiglio di amministrazione di Carige e delle sue principali controllate tali da comportare, ai sensi dei rispettivi statuti, la decadenza dell’intero consiglio con efficacia dalla data in cui saranno tenute le relative assemblee per il rinnovo del consiglio di amministrazione; (ii) chiederanno al Consiglio di Amministrazione di Carige che si riunisca, prima del Closing, affinché venga disposta la convocazione dell’Assemblea dei soci di Carige e dell’assemblea delle sue principali controllate per il rinnovo del consiglio di amministrazione nella data più prossima possibile al Closing che consenta a BPER di presentare propri candidati in conformità a quanto previsto negli statuti vigenti*”.

In data 29 aprile 2022, il FITD ha inviato al Consiglio di Amministrazione della Società una comunicazione in merito allo stato di avveramento delle richiamate condizioni sospensive del Contratto, indicando che le competenti Autorità hanno accertato la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 35, 1° comma, dello Statuto del FITD in materia di interventi preventivi e che BPER ha comunicato al FITD di avere, anche alla luce delle interlocuzioni



intercorse con le competenti Autorità, la ragionevole aspettativa che l'esecuzione del Contratto possa aver luogo nella prima decade del mese di giugno 2022.

Alla luce di quanto sopra, il FITD ha fatto richiesta che l'Assemblea ordinaria di Carige possa essere convocata il 15 giugno 2022, nell'assunto che, coerentemente con quanto previsto nel Contratto, gli Amministratori di Carige abbiano nel frattempo presentato le dimissioni dalla carica, al fine di rendere possibile il rinnovo dell'Organo.

Nel corso della riunione tenutasi il 5 maggio 2022, il Consiglio di Amministrazione di Carige ha preso atto della richiesta pervenuta dal FITD e assunto le necessarie determinazioni in ordine al rinnovo dell'Organo, alla luce dell'intendimento manifestato da ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione di rassegnare le proprie dimissioni irrevocabili in prossimità del Closing, con effetto alla data dell'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Infatti, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto di Carige *“se viene a cessare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio s'intende decaduto e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica, ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, dal Collegio Sindacale, per procedere alla sostituzione di tutti gli Amministratori, che verranno nominati col sistema del voto di lista”*.

Tenuto conto di quanto sopra siete stati dunque convocati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Si precisa da ultimo che, qualora il trasferimento a BPER delle azioni e quindi del controllo di Carige non dovesse perfezionarsi prima dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione valuterà le azioni più opportune alla luce delle circostanze anche in ordine alla tenuta dell'Assemblea stessa.

A tale riguardo si rammenta che l'art. 18, comma 1, dello Statuto prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea cui spetta altresì in via esclusiva la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio medesimo.



Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci.

I soci che da soli od insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente titolari di almeno l'1% delle azioni ordinarie possono presentare e/o recapitare una lista di candidati che potrà contenere nominativi fino al numero massimo di Consiglieri previsto statutariamente, ordinati progressivamente per numero, depositandola, a pena di decadenza, entro sabato 21 maggio 2022. Il deposito potrà essere effettuato alternativamente:

- presso la sede sociale (in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Affari Societari e di Gruppo) in giornata feriale e lavorativa per le banche, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 entro il 20 maggio 2022;
- mediante l'invio dell'inerte documentazione all'indirizzo pec@pec.carige.it da una casella di posta elettronica certificata, in conformità all'art. 147-ter, comma 1-bis, del TUF e all'art. 144-sexies, comma 4-ter, del Regolamento Emittenti.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Banca. Tale circostanza può essere attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, e cioè entro mercoledì 25 maggio 2022, mediante trasmissione alla Società della prevista comunicazione da parte degli intermediari abilitati.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi tutte le dichiarazioni, attestazioni o documenti richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto, e quindi:

- il *curriculum vitae* di ciascun candidato, da cui risulti un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, da cui possa desumersi per quale profilo teorico il candidato risulta adeguato, tenuto conto di quanto prescritto dalla vigente normativa di vigilanza come riportato al par. 2 della presente Relazione, ferma restando

la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale del Consiglio e presentare liste di candidati coerenti con queste;

- una dichiarazione con cui i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla legge o dai regolamenti per la carica di Consigliere, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 18, comma 4, dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, le liste che presentino un numero di candidati almeno pari a tre devono garantire, nell'individuazione dei candidati, il rispetto del criterio di riparto tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, nonché contenere un numero di candidati, specificamente indicati, in possesso dei requisiti di indipendenza come stabiliti dal comma 4 dello stesso art. 18 dello Statuto, pari ad almeno un quarto dei candidati presentati nella lista (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5).

In merito ai criteri di riparto tra generi, l'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF prevede che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti degli Amministratori eletti.

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Si ricorda inoltre che l'art. 147-ter comma 3 del TUF prevede che almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Per una corretta applicazione di tale norma, è opportuno che i soci, nel presentare le liste dei candidati, provvedano inoltre a depositare, sempre che ne ricorrano i presupposti, unitamente a ciascuna lista ed entro il termine di deposito della stessa, una dichiarazione attestante l'assenza di detti rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, alla luce altresì delle raccomandazioni formulate dalla Consob mediante Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.



Non è previsto alcun onere di pubblicità a carico del Socio, restando a carico della Società l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alle liste regolarmente presentate. In particolare, le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* www.gruppocarige.it e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento entro mercoledì 25 maggio 2022.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista, ai sensi di legge.

Sempre ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, all'elezione dei Consiglieri si procede nel modo seguente. All'esito della votazione:

- a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via fino al numero dei Consiglieri da eleggere;
- b) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto;
- c) risulteranno eletti i candidati i quali, disposti in un'unica graduatoria decrescente sulla base dei quozienti ottenuti, avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista di minoranza, ossia quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelle regolarmente presentate e votate e che non sia collegata - neppure indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- d) in caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Se al termine delle votazioni non fossero nominati in numero sufficiente, ai sensi dell'art. 18, comma 4, dello Statuto, Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza di cui al medesimo comma, ovvero non risultasse assicurato il rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui all'art. 18, comma 5, dello Statuto, si procederà, nella prima ipotesi, ad escludere il candidato che sarebbe stato eletto con il quoziente più basso e non risponda ai requisiti di indipendenza e, nella seconda ipotesi, ad escludere il candidato con il quoziente più basso, la cui elezione determinerebbe il mancato rispetto dell'equilibrio tra i generi. I candidati esclusi saranno



sostituiti dai candidati successivi nella graduatoria, l'elezione dei quali determini il rispetto delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 18 dello Statuto. Tale procedura sarà ripetuta sino al completamento del numero dei Consiglieri da eleggere, nel rispetto dei menzionati commi 4 e 5. Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da nominare, alla nomina dei Consiglieri mancanti provvederà l'Assemblea, con delibera adottata a maggioranza semplice dei presenti su proposta dei soci.

Saranno eletti Presidente e Vice Presidente rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, saranno eletti membri del Consiglio di Amministrazione i nominativi indicati in tale lista, fino al numero di Consiglieri da eleggere meno uno, che dovrà essere nominato dall'Assemblea, a maggioranza semplice ma con esclusione dal voto degli azionisti che hanno presentato la lista unica, su proposta dei medesimi soci aventi diritto al voto. Qualora, essendo stata attuata la modalità di nomina di cui sopra, non fossero nominati in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza, di cui al comma 4 dell'art. 18 dello Statuto, ovvero non risulti assicurato il rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui al comma 5 del medesimo articolo, si procederà, nella prima ipotesi, ad escludere il candidato che sarebbe stato eletto con il quoziente più basso e non risponda ai requisiti di indipendenza e, nella seconda ipotesi, ad escludere il candidato con il quoziente più basso, la cui elezione determinerebbe il mancato rispetto dell'equilibrio tra i generi; alla nomina dei Consiglieri mancanti a seguito delle suddette esclusioni provvede l'Assemblea, con delibera adottata a maggioranza semplice dei presenti su proposta dei soci.

2. Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione

2.1 Composizione quantitativa

La Banca d'Italia richiede che le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa come Carige prevedano un numero massimo di 15 membri per il Consiglio di Amministrazione, limite che è possibile superare solo in casi eccezionali che vanno adeguatamente valutati e motivati¹. In conformità a quanto precede, lo Statuto di Carige prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri.

A livello comunitario, le *“EBA Guidelines on internal governance”* del 2 luglio 2021 (**“Linee Guida EBA Governance”**) e le *Joint ESMA and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU* del 2 luglio 2021 (le **“Linee Guida EBA ESMA”**) sottolineano l'importanza del principio di proporzionalità, sancito dall'articolo 74, paragrafo 2, della Direttiva 2013/36/UE (**“CRD IV”**), finalizzato a garantire che i dispositivi di *governance* interna siano coerenti con il profilo di rischio individuale e il modello di *business* dell'ente, in modo che gli obiettivi degli obblighi regolamentari siano raggiunti in modo efficace.

In relazione a quanto sopra, le Linee Guida EBA Governance e le Linee Guida EBA ESMA prevedono che, nello sviluppo e nell'attuazione di dispositivi di *governance* interna e nell'elaborazione di politiche e procedure per la valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, gli enti dovrebbero tener conto delle loro dimensioni e della loro organizzazione interna, nonché della natura, dell'ampiezza e della complessità delle loro attività. Gli enti significativi dovrebbero mettere in atto dispositivi di *governance* più sofisticati, mentre enti piccoli e meno complessi possono attuare dispositivi di *governance* più semplici.

¹ Cfr. Circolare n.285/2013 di Banca d'Italia (le **“Disposizioni di Vigilanza”**), Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Paragrafo 2.1.

2.2 Composizione qualitativa

Sotto il profilo qualitativo – fermo restando il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla legge e dallo Statuto – la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d'Italia, come successivamente modificata, (di seguito le “**Disposizioni di Vigilanza**”)² richiede che il Consiglio sia composto da Amministratori:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (a titolo esemplificativo, funzione di supervisione o gestione, funzioni esecutive e non, componenti indipendenti);
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche nei comitati interni al Consiglio eventualmente costituiti e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati eventualmente costituiti di cui sia parte sia nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti in attuazione della CRD IV;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, operando con autonomia di giudizio.

2.2.1 Requisiti di onorabilità e correttezza

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e correttezza previsti dal Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169.

Inoltre, occorre altresì tenere conto di quanto indicato:

- (i) nelle Linee Guida EBA ESMA, ai sensi delle quali un membro dell'organo di gestione

² Disposizioni di Vigilanza, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Paragrafo 1.

dovrebbe godere di buona reputazione, di onestà e integrità, ove non sussistano motivazioni obiettive e dimostrabili che suggeriscono il contrario, in particolare alla luce delle informazioni pertinenti disponibili sui fattori o sulle situazioni indicate nelle medesime Linee Guida EBA ESMA³. Tali linee guida precisano altresì che la valutazione della reputazione, dell'onestà e dell'integrità dovrebbe tenere conto altresì dell'impatto degli effetti cumulativi dovuti ad avvenimenti di scarsa rilevanza per la reputazione di un membro; e

- (ii) dal par. 3.2 della “*Guide to fit and proper assessments*” di dicembre 2021 (c.d. Linee Guida BCE).

2.2.2 Requisiti di professionalità

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169.

Più in generale, coerentemente con le Disposizioni di Vigilanza⁴ e con quanto sancito dal Codice di Corporate Governance⁵, i membri del Consiglio di Amministrazione devono assicurare, individualmente e collettivamente, un livello di professionalità che risulti adeguato ai compiti loro affidati e alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca.

Le Linee Guida EBA ESMA prevedono inoltre che la valutazione delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza adeguate dovrebbe considerare:

- a. il ruolo e i compiti previsti dalla posizione ricoperta nonché le capacità richieste;
- b. la conoscenza e le competenze acquisite attraverso l'istruzione, la formazione e la pratica;
- c. l'esperienza pratica e professionale acquisita in posizioni ricoperte in precedenza; e
- d. la conoscenza e le competenze acquisite e dimostrate dalla condotta professionale del

³ Linee Guida EBA ESMA, par. da 73 a 77, p. 23 ss.

⁴ Nell'organo con funzione di supervisione strategica devono essere presenti soggetti dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca. Cfr. Disposizioni di Vigilanza, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Paragrafo 1.

⁵ Cfr. art. 2, principio V, del Codice di Corporate Governance.

membro dell'organo di gestione.

In particolare, le Linee Guida EBA ESMA evidenziano che può in generale considerarsi pertinente per il settore dei servizi bancari e finanziari l'istruzione in ambito bancario e finanziario, economico, giuridico, contabile, di *auditing*, amministrativo, della regolamentazione finanziaria, della tecnologia, dell'informazione e dei metodi quantitativi.

Le Linee Guida EBA ESMA prevedono altresì che nel valutare la conoscenza, le competenze e l'esperienza di un membro dell'organo di gestione, considerazione dovrebbe essere prestata all'esperienza teorica e pratica in merito a quanto segue:

- a. mercati bancari e finanziari;
- b. obblighi giuridici e quadro normativo;
- c. programmazione strategica, comprensione degli indirizzi strategici aziendali o del piano aziendale di un ente creditizio e loro conseguimento;
- d. gestione del rischio (identificazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di un ente);
- e. contabilità e revisione dei conti;
- f. valutazione dell'efficacia degli accordi di un ente a garanzia dell'efficacia della *governance*, del sistema di sorveglianza e dei controlli; e
- g. interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, l'identificazione degli aspetti chiave sulla base di tali dati e controlli e misure adeguati.

Inoltre, le Linee Guida EBA ESMA prevedono che, nel valutare l'esperienza pratica e professionale acquisita in posizioni precedenti, particolare attenzione dovrebbe essere prestata a:

- a. la natura della posizione direttiva ricoperta e il livello gerarchico;
- b. la durata del servizio;
- c. la natura e la complessità dell'attività in cui la posizione è stata ricoperta, ivi compresa la rispettiva struttura organizzativa;

- d. l'ambito delle competenze, i poteri decisionali e le responsabilità del membro;
- e. le conoscenze tecniche acquisite mediante la posizione ricoperta;
- f. il numero di subordinati.

2.2.3 Membri esecutivi e non esecutivi

Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza⁶, la presenza di un numero adeguato di componenti non esecutivi con ruoli e compiti ben definiti, che svolgano efficacemente la funzione di contrappeso nei confronti degli esecutivi e del *management* della Banca, favorisce la dialettica interna all'organo di appartenenza.

2.2.4 Membri indipendenti

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, nel Consiglio di Amministrazione sono presenti Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza, nella misura minima richiesta dalle disposizioni legislative, regolamentari e di autodisciplina tempo per tempo applicabili.

Fermo quanto sopra, le Disposizioni di Vigilanza⁷ e le Linee Guida EBA ESMA⁸ prevedono che nell'organo con funzione di supervisione strategica debba essere garantita un'adeguata quota di membri indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

In ogni caso, le Linee Guida EBA ESMA prevedono che tutti i membri del Consiglio di Amministrazione debbano agire con indipendenza di giudizio⁹.

2.2.5 Diversità (di età, genere, etc.)

Ai sensi dell'art. 18, comma 5, dello Statuto, nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima

⁶ Disposizioni di Vigilanza, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Paragrafo 1.

⁷ Disposizioni di Vigilanza, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Paragrafo 1.

⁸ Linee Guida EBA ESMA, sezione. 9.3.

⁹ Linee Guida EBA ESMA, sezione. 9.2.

richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

In merito ai criteri di riparto tra generi, l'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF prevede che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti.

Si rammenta tuttavia che, in conformità alla CRD IV, le Disposizioni di Vigilanza prevedono che un adeguato grado di diversificazione, anche in termini di età, genere e provenienza geografica, favorisca tra l'altro la pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei problemi e nell'assunzione delle decisioni, evitando il rischio di comportamenti di mero allineamento a posizioni prevalenti, interne o esterne alla Banca¹⁰.

Inoltre, le Linee Guida EBA ESMA¹¹ prevedono che tutti gli enti dovrebbero avere e attuare una politica che promuova la diversità in seno all'organo di gestione, al fine di promuovere un gruppo di membri diversificato. Tale politica della diversità dovrebbe riguardare almeno percorso formativo e professionale, genere, età e, in particolare per gli enti attivi a livello internazionale, provenienza geografica, nonché prevedere un obiettivo quantitativo per la rappresentazione del genere sottorappresentato in seno all'organo di gestione.

2.2.6 *Disponibilità degli amministratori, cumulo degli incarichi*

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione deve rispettare le previsioni in materia di disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi e i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169.

In ogni caso le Linee Guida EBA ESMA richiedono che gli enti valutino se un membro dell'organo di gestione sia in grado o meno di dedicare tempo sufficiente per adempiere alle proprie funzioni e responsabilità, in particolare in periodi di attività particolarmente intensa quali una ristrutturazione, un trasferimento dell'ente, una fusione, un'acquisizione o una situazione di crisi o a seguito di difficoltà rilevanti dovute a una o più operazioni, tenendo conto che in tali periodi può essere richiesto un livello di impegno in termini di tempo maggiore rispetto ai periodi di ordinaria amministrazione.

Ai fini della valutazione dell'impegno sufficiente in termini di tempo di un membro, le

¹⁰ Disposizioni di Vigilanza, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Paragrafo 1.

¹¹ Linee Guida EBA ESMA, Titolo V.

Linee Guida EBA ESMA indicano i criteri di cui tenere conto ivi incluso il numero di incarichi di amministratore presso società finanziarie e non finanziarie ricoperti simultaneamente dal membro¹².

2.3 Incompatibilità e decadenza degli amministratori

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio coloro che versano nelle situazioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Inoltre, rileva, quale causa di incompatibilità comportante la decadenza dalla carica nei termini prescritti dalla legge, la violazione del divieto per gli amministratori di assumere o esercitare cariche analoghe in imprese o gruppi di imprese concorrenti (“divieto di interlocking”) ai sensi dell’art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato, recante disposizioni in merito alla tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari.

3. Remunerazione degli Amministratori

Ai sensi dell’art. 23, comma 1, dello Statuto, ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano un compenso annuale e le medaglie di presenza per le sedute di Consiglio e di Comitato, oltre al rimborso delle spese connesse al loro incarico.

Al riguardo si rammenta che i compensi determinati dall’Assemblea ordinaria del 31 gennaio 2020 consistevano in un compenso annuo fisso pari ad € 60.000,00 oltre ad un gettone di presenza di € 250,00 oltre al rimborso delle spese secondo il meccanismo del piè di lista.

Si rammenta infine che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 23, comma 5,

¹² Linee Guida EBA ESMA, par. 41, p. 16 e ss.



BANCA CARIGE

dello Statuto e dell'art. 2389, comma 3, Cod. Civ., stabilisce gli ulteriori compensi per il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, ove nominato ai sensi dell'art. 27, nonché per i componenti del Comitato Esecutivo (ove costituito) e dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione.

Alla luce di quanto precede si propone all'Assemblea di deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, nonché alla determinazione del compenso degli Amministratori.

Genova, 5 maggio 2022

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Boccuzzi)